

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3002

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FEDRIGA, SIMONETTI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI,
BUSIN, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI,
INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLteni, GIANLUCA PINI, RONDINI**

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle
deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico

Presentata il 31 marzo 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto a tutti che il meticoloso lavoro compiuto lo scorso anno dalla Commissione XI della Camera dei deputati per ampliare la platea dei lavoratori salvaguardati dalle nuove norme di accesso al pensionamento dettate dalla riforma Fornero ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è stato distrutto in un solo colpo da un emendamento del Governo che nella sostanza, limitandosi a prolungare di un anno le tutele già previste a legislazione vigente, si è tradotto in una sesta salvaguardia.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Poletti, ha dichiarato nei giorni

scorsi che « Abbiamo più soldi che esodati finora quantificati », spiegando che « sono stati stanziati quasi 12 miliardi di euro » e che dalle verifiche ancora in corso starebbe emergendo che « c'erano più soldi che domande » per le salvaguardie degli esodati.

Per questo motivo proponiamo, con la presente iniziativa legislativa, una settima salvaguardia, nell'intento di porre in maniera risolutiva ed esaustiva la parola fine alla vicenda dei lavoratori esodati, salvaguardando tutti coloro che finora sono stati esclusi dalle precedenti sei salvaguardie — come i lavoratori della cassa edile o i cosiddetti quindicenni individuati nella circolare dell'Istituto nazionale della pre-

videnza sociale (INPS) n. 16 del 2013 – e utilizzando a copertura degli oneri le risorse stanziare *ad hoc* e non utilizzate. Il criterio che si intende seguire sarà quello della tutela degli aventi diritto mese dopo mese in base al conseguimento dei requisiti per l'accesso alla pensione secondo le norme previgenti al citato decreto-legge n. 201 del 2011, fino all'utilizzo totale delle risorse accantonate e non utilizzate perché maggiori rispetto al fabbisogno relativo all'effettivo numero di lavoratori tutelati dai precedenti sei provvedimenti di salvaguardia. Ciò per rimediare a una ingiustizia delle salvaguardie finora applicate, le quali non prevedono un giusto ordine cronologico nella maturazione dei requisiti ai fini della fruizione del beneficio della salvaguardia stessa. Qualora le risorse già stanziare nel fondo per la salvaguardia degli esodati (articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012), ancora non utilizzate perché maggiori rispetto al fabbisogno relativo all'effettivo

numero di lavoratori tutelati dai precedenti sei provvedimenti di salvaguardia, dovessero risultare insufficienti – ma noi ne dubitiamo – l'articolo 5 della presente proposta di legge prevede l'intervento del Ministro dell'economia e delle finanze per apportare le occorrenti variazioni di bilancio al fine di provvedere al reperimento di nuove ed ulteriori risorse. L'INPS, dal canto suo, dovrà procedere al monitoraggio con cadenza mensile delle domande presentate, prendendo in considerazione tutte le istanze fino al completo utilizzo delle risorse allo scopo accantonate e non ancora utilizzate. Conseguentemente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dovrà pubblicare nel proprio sito *internet* la relazione che mensilmente trasmetterà alle Camere, al fine di avere un quadro certo e costante del numero dei lavoratori salvaguardati, degli stanziamenti già utilizzati e delle risorse ancora disponibili.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« *10-bis.* Ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ».

b) al comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'alinea è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti anagrafico e contributivo entro il 31 dicembre 2022, ai soggetti di cui all'articolo 1, commi 8 e 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e ai soggetti rientranti nelle deroghe dell'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi

del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: »;

2) Alle lettere *b)*, *c)* ed *e)*, le parole: « 4 dicembre 2011 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2011 »;

c) l'alinea del comma 15-*bis* è sostituito dal seguente: « In via eccezionale, per tutti i lavoratori le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, ancorché non titolari di un rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto: ».

ART. 2.

(Requisiti di accesso e decorrenza delle prestazioni pensionistiche).

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dal medesimo articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, come da ultimo modificato dalla presente legge, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-*bis* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e successive modificazioni, dall'articolo 2, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi de-

creti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi, a decorrere dal primo mese di esclusione e in seguito dal 1° gennaio 2016 secondo il criterio dell'automatico scorrimento mensile delle graduatorie dagli aventi diritto fino all'utilizzo totale delle risorse delle prime sei salvaguardie confluite nel fondo di cui al citato articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, e successive modificazioni, fatte salve le somme già individuate a copertura delle deroghe certificate con i precedenti provvedimenti, ai seguenti soggetti che maturano mese dopo mese i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, eventualmente preceduti da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014, secondo il mese di perfezionamento a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1° gennaio 2016, anche mediante il versamento di contributi volontari, dei requisiti utili a comportare la decorrenza con le norme vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai periodi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità di cui alla presente lettera;

b) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo il mese di perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) ai lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31 dicembre 2014 in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

d) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a condizione che abbiano il parente disabile convivente all'atto della domanda di salvaguardia e non abbiano prestato attività lavorativa successivamente al 31 dicembre 2011, secondo il mese di perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

e) ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicem-

bre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

f) ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1° gennaio 2016, anche mediante il versamento di contributi volontari, dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

g) ai soggetti rientranti nelle deroghe di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in possesso di un'anzianità contributiva effettiva di almeno quindici anni al 31 dicembre 1992, ovvero ai dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e che risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, come individuati nella circolare dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) n. 16 del 1° febbraio 2013, e a condizione che dal 31 dicembre 2014 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1° gennaio 2016, dei requisiti utili a comportare la decorrenza del

trattamento pensionistico sulla base della disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

h) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 20 luglio 2007, purché l'autorizzazione non sia antecedente al 31 dicembre 2004 e che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano almeno cinquantadue settimane di contributi volontari accreditati o accreditabili, a condizione che dal 31 dicembre 2014 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1° gennaio 2016, dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

i) ai lavoratori percettori del trattamento speciale per l'edilizia ai sensi della legge 6 agosto 1975, n. 427, con accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1° gennaio 2016, anche mediante il versamento di contributi volontari, dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la stessa domanda di autorizzazione. Tale versamento può comunque

essere effettuato solo con riferimento ai periodi successivi al termine di fruizione dell'indennità di trattamento speciale edile di cui alla presente lettera;

l) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 31 dicembre 2011 o, in caso di lavoratori provenienti da aziende interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali, anche in mancanza dei predetti accordi, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1° gennaio 2016, anche mediante il versamento di contributi volontari, dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità e dalla data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la stessa domanda di autorizzazione. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai periodi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità di cui alla presente lettera;

m) ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria in data antecedente al 31 dicembre 2007, sulla base di accordi governativi e non governativi, licenziati prima dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e che alla data del 30 novembre 2011 risultavano essere ancora in mobilità, percettori del trattamento di mobilità in deroga fino al 31 dicembre 2013, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione

e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1° gennaio 2016, anche mediante il versamento di contributi volontari, dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la stessa domanda di autorizzazione. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai periodi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità di cui alla presente lettera.

2. Per i lavoratori di cui al comma 1, lettere *a)*, *i)*, *l)* e *m)*, che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi alla fine del periodo di fruizione delle indennità di mobilità o di trattamento speciale edile ai sensi del medesimo comma 1.

3. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, sia all'INPS che alle direzioni territoriali del lavoro, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. Le direzioni territoriali del lavoro comunicano entro un mese dal termine dei ses-

santa giorni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali il numero di istanze pervenute per ogni tipologia di lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da *a*) a *m*), al fine di avere evidenza dell'utilizzo totale delle risorse disponibili nel fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e dell'eventuale occorrenza di ulteriori risorse. L'INPS procede mensilmente al monitoraggio delle istanze di salvaguardia di cui al presente comma, provvedendo a pubblicare mensilmente *on line* nel proprio sito *internet* istituzionale, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, in forma aggregata al fine di rispettare le disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sulla base della data di decorrenza mensile del trattamento pensionistico e avendo cura di evidenziare le domande accolte e quelle in corso di lavorazione, quelle respinte e le relative motivazioni. L'INPS procede, altresì, al monitoraggio mensile delle risorse necessarie a copertura delle istanze presentate mese dopo mese, fino all'utilizzo totale, fatte salve le somme già individuate a copertura delle salvaguardie certificate con i sei precedenti provvedimenti, delle risorse disponibili delle prime sei salvaguardie confluite nel fondo di cui al citato articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, e successive modificazioni, i cui stanziamenti sono a tale fine vincolati.

4. Sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette mensilmente alle Camere una relazione, pubblicata anche *on line* nel sito *internet* istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati, all'ammontare delle risorse finanziarie utilizzate e di quelle ancora disponibili.

5. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui al presente articolo, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

(Disposizioni concernenti i requisiti per l'accesso al pensionamento da parte del personale ferroviario e marittimo).

1. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le parole: « al presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « al presente comma » e le parole: « ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 » sono sostituite dalle seguenti: « ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, al traghettamento e alla formazione dei treni, ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi ».

ART. 4.

(Validità degli accordi per la gestione di eccedenze occupazionali).

1. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta, anche in deroga alla normativa vigente, piena validità a tutti gli accordi, individuali o collettivi, stipulati dalle imprese anche in sede non governativa, entro il 31 dicembre 2011, che prevedevano esplicitamente uno scivolo pensionistico ed un accompagnamento alla maturazione del diritto previdenziale nel pieno rispetto delle norme in vigore alla data di sottoscrizione dell'accordo, per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, compresi gli ammortizzatori sociali in deroga.

ART. 5.

(Copertura finanziaria e clausola di salvaguardia).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede con le risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, fatte salve le somme già individuate a copertura delle salvaguardie certificate con i sei precedenti provvedimenti.

2. Qualora dal monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 3 della presente legge il fabbisogno derivante dal numero delle istanze accolte ai sensi della presente legge risulti superiore alle risorse ancora non utilizzate dai precedenti sei provvedimenti di salvaguardia e presenti nel fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, derivanti dall'avanzo di amministrazione delle entrate già accertate e vincolate alle misure di salvaguardia ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede, quanto alle necessità eccedenti gli stanziamenti in essere a legislazione vigente, a valere sul fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0030630